

R.G.

4405/2017

Cron. N.

430/2018

Sentenza n.

225/2018

Rep. N.

334/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in persona del G.O.T., Avv. Salvatore Caradonna ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 4405 del
registro generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del
22 gennaio 2018 mediante lettura del dispositivo

TRA

S [REDACTED] Felicia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesco Lioia e Giuseppe Miele in virtù di mandato
in calce all'atto di citazione

CONTRO

ENEL ENERGIA S.p.A, in persona del legale
rappresentante p.t. -convenuta contumace-

OGGETTO: Risoluzione contratto

lu

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.

Ciò posto, giova ricordare che con atto di citazione notificato il 31 maggio 2017 la sig.ra Sciretta Felicia, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Foggia, ENEL ENERGIA S.p.A, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"-accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa l'inesistenza e /o l'invalidità e/o la nullità e/o il recesso e/o l'avvenuta risoluzione del rapporto giuridico (ex lege o ex contractu) di somministrazione di servizi di gas uso domestico in capo alla parte attrice e decritto in premessa a far data dal 01.12.2016 nonché conseguentemente dichiarare non dovuti da parte dell'attrice gli importi addebitati per il contratto/rapporto succitato per il medesimo periodo e successivi, e per l'effetto:

-condannare la medesima o chi ritenuto di giustizia, in persona del l.r.p.t., alla cessazione del contratto meglio descritto in premessa, alla cessazione della relativa fatturazione, alla regolarizzazione della situazione contabile di parte attrice, nonché a tenere indenne la stessa da ogni conseguenza pregiudizievole derivata o conseguente;



-fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614 -bis c.p.c., terzo comma;

-il tutto con refusione delle spese di lite da distrarsi disgiuntamente in favore dei procuratori antistatari in ragione della metà".

Assumeva l'attrice di aver usufruito della fornitura di GAS ad uso domestico con la società convenuta.

Deduciva l'attrice che in data 18.10.2016 stipulava contratto per passaggio ad altro fornitore.

Precisava l'attrice che in data 01.12.2016 a seguito della evasione dello "switch" la fornitura passava in carico al nuovo esercente.

Assumeva, ancora, l'attrice che inspiegabilmente continuava a ricevere dalla odierna convenuta fatture relative alla medesima fornitura GAS.

La convenuta ENEL ENERGIA S.p.A. benché ritualmente citata, restava contumace.

La domanda è fondata.

L'attrice, infatti, attraverso la produzione del contratto stipulato con la MADOGAS Natural Energy ha fornito prova documentale di usufruire in via



esclusiva dei servizi di fornitura di Gas per uso domestico sin dal giorno 1 dicembre 2016.

Consegue che con il verificarsi dello switch alla data del giorno 1 dicembre 2016 alcun rapporto contrattuale è più in essere con la convenuta ENEL ENERGIA S.p.A essendosi lo stesso risolto.

Pertanto, illegittima risulta anche la fatturazione effettuata dalla convenuta a partire dal giorno 1 dicembre 2016.

L'attrice ha chiesto anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di fissare una somma di denaro dovuta dalla obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oggetto del presente giudizio.

La domanda è fondata in quanto la norma indicata consente al giudice di prevedere con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro di fissare un importo per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

In ordine all'ammontare tenuto conto del modesto valore delle fatturazioni e della natura della prestazione si ritiene equo quantificare tale importo in € 3,00 al giorno decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza.

Quanto al governo delle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 vanno poste a carico di parte convenuta in



applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.T., definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto il contratto di somministrazione del servizio di Gas ad uso domestico relativo al cliente n. [REDACTED] a partire dalla data del giorno 1 dicembre 2016;
- dichiara non dovuti gli importi addebitati all'attrice dalla convenuta per il periodo successivo al giorno 1 dicembre 2016;
- condanna la convenuta alla cessazione della relativa fatturazione ed alla regolarizzazione della situazione contabile dell'attrice entro il termine di giorni quindici dalla notifica della presente sentenza;
- in caso di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di una somma pari ad € 3,00 giornalieri decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della sentenza sino all'effettivo adempimento;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese ed i compensi di giudizio [REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Foggia, 22 gennaio 2018

Il G.O.T.

Avv. Salvatore Garadonna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 22 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Fernando lo MUZIO

Nicola F. lo Muzio